



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

**Schema di decreto di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica” così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264**

VISTO il Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTO il Reg. (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e s.m.i.;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/1807 della Commissione del 13 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil,



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

fluopyram, fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309 “*Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica*” così come modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264;

VISTO il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15692 “*Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013*”;

VISTO il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 “*Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 “*Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante “*Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 25 ottobre 2022 n. 250, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il Sig. Luigi D’Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 3, che dispone che il “*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*” assuma la denominazione di “*Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*”;

RITENUTO OPPORTUNO posticipare ulteriormente il termine di cui all’Allegato 2, punto 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309, già oggetto di proroga con il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264, in attesa dei risultati del progetto di ricerca “*Sistemia del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie – BIOFOSF-CUBE*” finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell’acido fosfonico all’interno dei tessuti vegetali e di altri aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici e finanziato dal Mipaaf in data 29 aprile 2022;



*Il Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

SENTITO il Tavolo tecnico in agricoltura biologica, nel corso della riunione del 29 settembre 2022;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. L'Allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264, è modificato come segue:

- a) nei punti 2 e 3 la data del '31 dicembre 2022' è sostituita da: '31 dicembre 2025';
- b) nell'ultima frase la data del '31 dicembre 2022' è sostituita da: '31 dicembre 2025'.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per delega

Il Sottosegretario di Stato

*Luigi D'Eramo*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD*